

Martedì 10 maggio 2011

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

Accordo sulla protezione e lo sviluppo sostenibile dell'area del Parco di Prespa

P7_TA(2011)0191

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione e sullo sviluppo sostenibile dell'area del Parco di Prespa (16581/2010 – C7-0007/2011 – 2010/0300(NLE))

(2012/C 377 E/30)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (16581/2010),
 - visto il progetto di accordo sulla protezione e sullo sviluppo sostenibile dell'area del Parco di Prespa (16581/2010),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 192, paragrafo 1 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0007/2011),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0078/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, dell'Albania e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ***

P7_TA(2011)0192

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, da parte dell'Unione europea, dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (05571/2011 – C7-0068/2011 – 2010/0389(NLE))

(2012/C 377 E/31)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

Martedì 10 maggio 2011

- visto il progetto di decisione del Consiglio (05571/2011),
 - visto il progetto di accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (05571/2011),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0068/2011),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A7-0142/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. invita la Commissione europea a promuovere attivamente la firma, la ratifica e l'attuazione dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nel quadro degli accordi commerciali, delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), degli accordi di partenariato nel settore della pesca e nell'ambito della politica di sviluppo dell'Unione;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

Preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan ***I

P7_TA(2011)0205

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 maggio 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

(2012/C 377 E/32)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

La proposta è stata modificata come segue ⁽¹⁾:

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1 Proposta di regolamento Visto 2 bis (nuovo)

vista la richiesta del 18 novembre 2010, relativa a una deroga dell'OMC in materia di preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall'Unione europea al Pakistan,

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0069/2011).